

Arrivo

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Sett. XI
Albo

il 3 AGO. 2004

IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Francesco Tumino)



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE XI

CURA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 02/08/2004 N.ro 1771	OGGETTO: Licenza di pubblico esercizio rilasciata a "Società Paolino Giancarlo s.n.c. dall'Autorità di P.S. – Revoca
N.ro 71 Settore XI Data 02/08/2004	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bil. 2004

Cap.

Denom.

Funz.

Serv.

Interv.

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilaquattro, il giorno due, del mese di Agosto,
nell'Ufficio del Settore XI,

Il Dirigente , Dott. Giuseppe Mirabelli, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso :

- Che in data 8 agosto 1986 la ditta "Società Paolino Giancarlo s.n.c." ha ottenuto dalla questura di Ragusa, ai sensi della legge 14 ottobre 1974 n.524, una licenza di somministrazione di pasti e bevande e una autorizzazione per la somministrazione di superalcolici, annessa alla prima;
- che la materia relativa alla somministrazione di alimenti e bevande è oggi disciplinata dalla legge 25 agosto 1991 n.287;
- che il tipo di attività facultizzato con le due licenze in parola corrisponde alla autorizzazione di tipo A di cui all'art. 5 della predetta legge 287;
- che in data 20 agosto 2002 è pervenuta l'istanza, assunta agli atti del Comune con prot. N. 43311, avanzata dalla ditta (individuale) Paolino Giancarlo, con la quale si chiedeva l'intestazione (e implicita conversione in autorizzazione) a proprio nome della licenza/e di P.S. di cui sopra, essendo l'altro socio della s.n.c. recesso dalla società, come testimoniato dall' atto alla stessa allegato datato 18 giugno 2002;
- che il rilascio di una nuova autorizzazione per subingresso era reso necessario dal fatto che il socio Paolino Giancarlo dichiarava esplicitamente di non volere "ricostituire la pluralità dei soci della società" e dava, "atto, pertanto, dell'avvenuto scioglimento di essa ai sensi dell'art. 2272 n.4 del C.C.";
- che l'art. 7 della citata legge 287 consente il subingresso nelle autorizzazioni alla somministrazione per atto fra vivi o mortis causa, "sempre che sia provato l'effettivo trasferimento **e che il subentrante sia regolarmente iscritto al registro** di cui all'art. 2" della stessa legge (R.E.C.);
- che il subentrante, ove non fosse iscritto al REC, non può iniziare l'attività fin quando non ha ottenuto la predetta iscrizione;
- che per l'ottenimento della predetta iscrizione è riconosciuto il termine di un anno dalla data dell'atto di acquisto dell'azienda, trascorso il quale il subentrante decade dal diritto ad esercitare l'attività del cedente e, anche in applicazione dell'art. 4 della legge 287/91, occorre procedere alla revoca dell'autorizzazione ancora intestata alla parte cedente;
- che in data 6 giugno 2002, con raccomandata prot. N. 43311, questo Ufficio ha richiesto alla ditta Paolino Giancarlo di produrre il certificato attestante l'iscrizione al REC;
- che in data 20 giugno 2003, con raccomandata prot. N. 37122, questo Ufficio, non avendo ottenuto alcun riscontro alla precedente missiva, ed essendo trascorsi dodici mesi dalla data in cui era avvenuto lo scioglimento della società, ha comunicato alla ditta in questione l'avvio del procedimento di revoca della autorizzazione;
- che, è agli atti di questo Comune una nota datata 18 luglio 2003, con la quale il Paolino spiegava di non aver potuto acquisire l'iscrizione al REC a causa del proprio stato di salute;

Considerato che, a prescindere da ogni altra considerazione circa il decorso, comunque avvenuto, del tempo utile al perfezionamento dell'iscrizione, il Paolino non risulta a tutt'oggi essere iscritto al REC e, pertanto, non era e non è in possesso del requisito fondamentale che consente il subingresso nella autorizzazione;

Ritenuto, per la somma degli argomenti sopra riportati, di dovere completare il procedimento di revoca delle licenze di P.S. superiormente citate, essendo il Paolino decaduto dal diritto di esercitare l'attività di somministrazione;

DETERMINA

1. Per i motivi di cui in premessa, pronunciare la decadenza del diritto del sig. Paolino Giancarlo ad esercitare l'attività di somministrazione, conseguente alla trasformazione dell'azienda da società a ditta individuale per effetto dell'atto datato 16 giugno 2002;
2. Revocare le autorizzazioni di P.S. dell'8 agosto 1986, rilasciate alla ditta "Società Paolino Giancarlo S.n.c.", per l'attività di somministrazione di pasti e bevande e vendita di superalcolici;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI
Dr. Giuseppe Mirabelli



Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI
Dr. Giuseppe Mirabelli



PARERI AI SENSI DELLA L.R. 48/91 (ART. 53 E 55 L.142/90)

Si attesta la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ragusa

Il sottoscritto messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suestesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Addì 04-08-04

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione, e cioè dal 04-08-04 al 10-08-04

Addì 11-08-04

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, utilizzabile per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE